

**VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA  
MODIFICA ATTO COSTITUTIVO E STATUTO  
“COMITATO DOPOSCUOLA FRANCOLINO”**

L'anno 2012 il giorno 20 il mese di FEBBRAIO ALLE ORE 21,00, si sono riuniti i signori:

1. Zatelli Sara, nata a Rovigo il 03/01/1972, residente in Ferrara, Via Acquedotto n.11 codice fiscale ZTLSRA72A43H620Y, di professione libera professionista;
2. Foddis Roberto, nato a Ferrara il 25/04/1968, residente in Ferrara, Via Dei Calzolari n.525/h, codice fiscale FDDRRT68D25D548V, di professione commerciante;
3. Milanese Gabriele, nato a Alfonsine (RA) il 10/05/1967, residente in Ferrara, Via Dei Calzolari n.312/c, codice fiscale MLNGRL67E10A191M, professione impiegato,
4. Bagordo Michele, nato a Ferrara il 15/12/1971, residente in Ferrara, Via Calzolari n.581, codice fiscale BGRMHL71T15D548J, professione libero professionista;
5. Pasetti Stefania, nata a Ferrara il 05/02/1973, residente in Ferrara in Via Della Trota n.32 , codice fiscale PSTSFN73B45D548Z, professione impiegata;
6. Spaccamonte Nicola, nato a Ferrara il 03/09/1972, residente in Ferrara in Via J.Lennon, 14 , codice fiscale SPCNCL72P03D548Z, di professione bancario;
7. Bottoni Andrea, nato a Vercelli in 21/10/1974, residente a Ferrara in Via J.Coltrane n.10/B, codice fiscale BTTNDR74R21L750F, di professione programmatore ;
8. Bettini Raffaella, nata a Ferrara il 20/08/1971, residente in Ferrara in Via Pianelle n.33, codice fiscale BTTRFL71M60D548A, di professione impiegata ;
9. Di Murro Barbara, nata Roma il 19/08/1971, residente a Ferrara in Via Dei Calzolari n.623, codice fiscale DMRBBR71M59H501X, di professione libera professionista;
10. VIARO ANDREA, SOCIO ONORARIO FONDATORE,

cittadini italiani per:

- 1) modificare l'atto costituito e Statuto della detta Associazione ;

Viene chiamato ad assumere la Presidenza dell'Assemblea il Signor Gabriele Milanese e segretario la Signora Sara Zatelli,

Per la continuità dell'attività dell'Associazione si è reso necessaria l'apertura della Partita Iva ai fini fiscali e commerciali e la modifica dell'Atto costitutivo e Statuto adeguandolo alle norme di legge vigenti.

Si allega il nuovo ATTO COSTITUTIVO E STATUTO per approvazione dell'assemblea.

Dopo aver proceduto alla lettura ed esposizione si provvede alla approvazione di quanto sopra.

L'assemblea viene chiusa alle ore 23.00.

## ATTO COSTITUTIVO ASSOCIAZIONE “COMITATO DOPOSCUOLA FRANCOLINO”

1. E' costituita tra i componenti sopra menzionati un'associazione non riconosciuta, senza scopo di lucro denominata ASSOCIAZIONE “COMITATO DOPOSCUOLA FRANCOLINO”.
2. La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.
3. La sede dell'Associazione è stabilita in Ferrara, Via Dei Calzolari n.312/c in Francolino, avente Codice fiscale 93073740388 e Partita Iva 01863850382.
4. L'Associazione è una libera aggregazione apolitica, apartitica, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di carattere sociale. In particolare l'associazione orienta la propria attività al fine di :
  - Finalità educative e di animazione rivolte a minori in età-scolare e pre-scolare e di contribuire allo sviluppo umano e culturale delle fasce giovanili della provincia di Ferrara;
  - Organizzare attività di doposcuola, sia direttamente che ricorrendo a soggetti terzi;
  - Organizzare feste e momenti di svago rivolte sia ai bambini che alle loro famiglie;
  - Promuovere e divulgare strumenti di informazione inerenti il mondo della scuola e le problematiche minorili in genere;
  - Organizzare mostre, spettacoli, eventi allo scopo di valorizzare le abilità dei bambini;
  - Svolgere attività di formazione rivolte agli alunni ed ai loro insegnanti al fine di migliorare il rapporto insegnante-bambino-genitore-comunità;
  - Attività di vendita occasionali o iniziative di solidarietà svolte nel corso di celebrazioni o ricorrenze o in concomitanza a campagne di sensibilizzazione pubblica verso i fini istituzionali dell'organizzazione di volontariato;
  - Attività di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di raduni, manifestazioni, celebrazioni e simili a carattere occasionale;
  - promuovere ogni altra attività, iniziativa od intervento finalizzate al raggiungimento degli scopi e/o attività di cui sopra.

Per il perseguimento del proprio oggetto sociale, l'Associazione potrà:

- organizzare e promuovere, anche a mezzo pubblicità, attività culturali, ludiche e ricreative, convegni, incontri, conferenze, spettacoli, festeggiamenti, gite ed escursioni e tutto quanto connesso al perseguimento dello scopo dell'associazione.

Ai sensi dell'art. 10 comma 1 lett. C) del D.Lgs 4 dicembre 1997 n 460, è fatto divieto all'associazione di svolgere attività diverse da quelle menzionate ad eccezione di quelle attività connesse, ai sensi di legge, alle finalità perseguite dall'associazione, ivi comprese quelle, accessorie per natura, a quelle statutarie istituzionali, in quanto integrative delle stesse. Nell'esercizio delle attività istituzionali e di quelle connesse, l'associazione potrà collaborare con associazioni similari e costituende.

5. L'associazione è retta da uno Statuto composto di numero 22 articoli che si allega al presente atto perché ne costituisca parte integrante e sostanziale. In particolare, per adeguarsi a quanto previsto dal D.L. 4 dicembre 1997 n. 469, lo statuto ribadisce che :
  - l'adesione all'associazione così come il recesso sono liberi e volontari;
  - il funzionamento dell'Associazione è basato sulla volontà democratica espressa dai soci;
  - le cariche elettive sono esercitate a titolo gratuito;
  - è escluso qualsiasi fine di lucro.
6. I soci fondatori costituiscono il primo nucleo di soci effettivi; gli stessi, riuniti in assemblea, eleggono il Consiglio Direttivo dell'Associazione per il primo triennio a partire da oggi, nelle persone dei signori: Milanese Gabriele, Zatelli Sara, Bagordo Michele ed eleggono alla carica di Presidente dell'Associazione il signor Milanese Gabriele , il quale accetta la carica dichiarando di non trovarsi in alcuna delle cause di ineleggibilità previste dalle leggi vigenti.
7. Il Presidente viene autorizzato a compiere tutte le pratiche necessarie per la variazione dello Statuto dell'associazione.
8. Il presente atto è esente da imposta di bollo e registro ai sensi dell'art. 8 comma 1 legge n. 266/91.
9. Tutte le spese inerenti e dipendenti dal presente atto sono a carico dell'Associazione.
10. Tutti gli effetti del presente atto decorrono da oggi.

## STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "COMITATO DOPOSCUOLA FRANCOLINO"

### **Art. 1) - Costituzione e denominazione**

Ai sensi delle disposizioni vigenti è costituita un'associazione non riconosciuta denominata "ASSOCIAZIONE COMITATO DOPOSCUOLA FRANCOLINO – ONLUS".

L'Associazione è regolata dalla normativa civilistica di cui agli articoli 36 e seguenti Codice Civile, nonché dalle disposizioni tributarie dettate per le Organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

### **Art. 2) – Sede**

La sede dell' Associazione è stabilita in Ferrara, Via Calzolari n.343 in Francolino.

Essa potrà istituire sedi secondarie, per l'esercizio delle attività statutarie, su tutto il territorio nazionale.

### **Art. 3) – Durata**

L'associazione ha durata illimitata, fatta salva la possibilità di scioglimento su delibera dell'assemblea dei soci, secondo le disposizioni dettate dal presente statuto.

### **Art. 4) – Oggetto sociale**

L'Associazione è apolitica, apartitica, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di carattere sociale. In particolare l'associazione orienta la propria attività al fine di :

- Finalità educative e di animazione rivolte a minori in età-scolare e pre-scolare e di contribuire allo sviluppo umano e culturale delle fasce giovanili della provincia di Ferrara;
- Organizzare attività di doposcuola, sia direttamente che ricorrendo a soggetti terzi;
- Organizzare feste e momenti di svago rivolte sia ai bambini che alle loro famiglie;
- Promuovere e divulgare strumenti di informazione inerenti il mondo della scuola e le problematiche minorili in genere;
- Organizzare mostre, spettacoli, eventi allo scopo di valorizzare le abilità dei bambini;
- Svolgere attività di formazione rivolte agli alunni ed ai loro insegnanti al fine di migliorare il rapporto insegnante-bambino-genitore-comunità;
- Attività di vendita occasionali o iniziative di solidarietà svolte nel corso di celebrazioni o ricorrenze o in concomitanza a campagne di sensibilizzazione pubblica verso i fini istituzionali dell'organizzazione di volontariato;

- Attività di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di raduni, manifestazioni, celebrazioni e simili a carattere occasionale;
- promuovere ogni altra attività, iniziativa od intervento finalizzate al raggiungimento degli scopi e/o attività di cui sopra.

Per il perseguimento del proprio oggetto sociale, l'Associazione potrà:

- organizzare e promuovere, anche a mezzo pubblicità, attività culturali, ludiche e ricreative, convegni, incontri, conferenze, spettacoli, festeggiamenti, gite ed escursioni e tutto quanto connesso al perseguimento dello scopo dell'associazione.

Ai sensi dell'art. 10 comma 1 lett. C) del D.Lgs 4 dicembre 1997 n 460, è fatto divieto all'associazione di svolgere attività diverse da quelle menzionate ad eccezione di quelle attività connesse, ai sensi di legge, alle finalità perseguite dall'associazione, ivi comprese quelle, accessorie per natura, a quelle statutarie istituzionali, in quanto integrative delle stesse. Nell'esercizio delle attività istituzionali e di quelle connesse, l'associazione potrà collaborare con associazioni similari e costituenti.

#### **Art. 5) – Patrimonio**

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- beni mobili od immobili che gli pervengano a qualsiasi titolo;
- eventuali erogazioni, donazioni, lasciti;
- avanzi di gestione;

#### **Art. 6) – Entrate**

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- quote di iscrizione all'Associazione e dalle quote di partecipazione dei soci annualmente stabilite dall'assemblea dei soci;
- eventuali contributi provenienti da organismi a carattere nazionale od internazionale;
- eventuali offerte od elargizioni in denaro dei soci;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- entrate provenienti dallo svolgimento delle attività istituzionali;
- ogni altra entrata conseguita nel rispetto della vigente legislazione.

Ai sensi dell'art. 10 comma 1 lett. C) del D. Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460, è vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che, per legge, statuto o regolamento, facciano parte della medesima ed unitaria struttura.

L'Associazione si impegna altresì all'impiego di eventuali utili od avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad essa direttamente connesse e per il sostenimento delle spese future.

#### **Art. 7) – Soci**

Il numero dei soci è illimitato.

Possono divenire membri dell'Associazione i soci fondatori e tutti i soggetti che condividono gli scopi della stessa e siano disposti a contribuirne alla concreta realizzazione e che si impegnino a rispettare il presente statuto.

La qualifica di socio è intrasmissibile. Essa permette di partecipare all'attività dell'Associazione.

I soci possono essere Ordinari, Straordinari, Onorari.

Sono soci Ordinari tutti coloro che sono in regola col pagamento delle quote sociali annuali, determinate dall'assemblea. La qualifica di socio è "ad personam".

Sono soci Straordinari le organizzazioni artistiche, gli enti artistici e culturali, le aziende, insomma i soggetti titolari di Partita I.V.A. che, su richiesta, potranno essere iscritti alla Associazione.

Sono soci Onorari, e tale qualifica è strettamente personale, coloro che, nominati dal Consiglio Direttivo, si siano distinti per particolari motivi di merito o che si trovino in particolare relazione con l'Associazione a causa delle cariche ricoperte. Essi non sono tenuti al pagamento delle quote sociali e la loro nomina viene rinnovata annualmente.

#### **Art. 8) – Criteri di ammissione di esclusione**

Possono far parte dell'Associazione tutte le persone che ne facciano specifica richiesta scritta presentata al Consiglio Direttivo. L'ammissione del socio è decisa dal Consiglio Direttivo stesso sulla base delle disponibilità di posti. Il vincolo associativo che lega il socio all'Associazione può sciogliersi, limitatamente a ciascun socio, per:

- dimissione scritta dello stesso;
- accertata morosità : il Consiglio Direttivo dichiara escluso il socio se l'intera quota sociale per l'anno in corso e le eventuali more, dallo stesso Consiglio Direttivo stabilite, non siano state versate entro il giorno 15 del mese di gennaio dell'anno di riferimento. Gli eventuali ratei già versati a parziale copertura della somma dovuta, non verranno in alcun modo restituiti;
- cause di incompatibilità con gli scopi dell'Associazione;
- reiterate violazioni degli obblighi e più in generale delle disposizioni statutarie e regolamentari, delle delibere degli organi direttivi ed assembleari dell'Associazione, nonché di quanto previsto dal normale comportamento del vivere civile.

La delibera di esclusione di un socio viene stabilita dall'Assemblea dei soci, previa sospensione della facoltà di frequentare l'Associazione, decretata dal Presidente del Consiglio Direttivo su proposta del Collegio dei Probiviri.

La delibera di esclusione deve essere comunicata al socio interessato a mezzo lettera raccomandata. In qualunque caso di cessazione del vincolo associativo, il socio non può chiedere il rimborso della quota associativa già versata, né l'assegnazione di parte del patrimonio dell'Associazione, tranne per quanto previsto all'articolo 5 comma 4 del presente statuto.

#### **Art. 9) – Diritti e doveri dei soci**

Con il sorgere del vincolo associativo, ciascun socio deve:

- osservare le norme contenute nel presente statuto e negli eventuali regolamenti attuativi;
- attenersi alle deliberazioni degli organi associativi; tale obbligo grava anche su coloro che non abbiano partecipato alle relative assemblee o che siano stati dissenzienti o si siano astenuti dal voto.
- mantenere un comportamento corretto nei confronti dell'Associazione, nonché non recare disturbo agli altri soci, non danneggiare volontariamente o per incuria le strutture mobili ed immobili presenti nella sede dell'Associazione;
- versare regolarmente la quota sociale annuale secondo le deliberazioni e le modalità previste dall'assemblea.

Specularmente ciascun socio ha diritto:

- a partecipare alle attività sociali ;
- all'elettorato attivo e passivo ed a concorrere alle cariche sociali.
- Tutti i soci hanno diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente Statuto, in particolare i soci hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'associazione.
- Il socio non potrà in alcun modo essere retribuito, ma avrà diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata.

Il comportamento del socio verso gli altri aderenti ed all'esterno deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate.

#### **Art. 10) - Organi sociali**

Sono organi dell'associazione:

- a) L'Assemblea dei soci;
- b) Il Consiglio Direttivo;

- c) Il Presidente del Consiglio Direttivo;
- d) Il Collegio dei Revisori dei Conti.

#### **Art. 11) - L'Assemblea si riunisce in sedute ordinarie e straordinarie**

Sono di competenza dell'Assemblea Ordinaria:

- l'approvazione del bilancio preventivo e del programma di attività sociale;
- l'approvazione del conto consuntivo, la destinazione dell'avanzo di gestione o la delibera di copertura dei disavanzi di gestione;
- la nomina del presidente del Consiglio Direttivo;
- la nomina del Presidente e dei componenti il Collegio dei Revisori dei Conti;
- l'approvazione dei regolamenti interni;
- la trattazione di tutti gli altri oggetti attinenti la gestione sociale riservati alla sua competenza dallo statuto, dalla legge o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.

Sono di competenza dell'Assemblea Straordinaria:

- le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto dell'Associazione;
- lo scioglimento dell'Associazione, la nomina, la revoca, la limitazione dei poteri dei liquidatori.

L'Assemblea Ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio preventivo e del programma sociale dell'anno successivo e per l'approvazione del conto consuntivo dell'anno precedente e per la destinazione dei risultati della gestione.

L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo mediante avviso ai soci esposto nei locali della sede sociale almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

#### **Art. 12) - Validità dell'Assemblea**

L'Assemblea è validamente costituita:

- in prima convocazione con la presenza (anche per delega) della maggioranza dei soci iscritti a libro soci;
- in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti o rappresentati.

L'Assemblea Ordinaria delibera sempre a maggioranza assoluta dei soci presenti.

Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea Straordinaria, invece, è necessaria la maggioranza qualificata di almeno il 75 % dei voti dei soci presenti.

#### **Art. 13) - Svolgimento dei lavori dell'Assemblea**

L'assemblea è presieduta dal Presidente o dal Vice Presidente o, in assenza di entrambi, dal consigliere più anziano di età presente nel Consiglio Direttivo.

Il Presidente dell'Assemblea nomina, tra i presenti, un segretario, che avrà il compito di redigere il verbale, e, se lo ritiene opportuno, due scrutatori.

Il Presidente accerta la regolarità della convocazione e della costituzione dell'Assemblea, il diritto di intervento e la validità delle deleghe.

I membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti non possono detenere deleghe.

#### **Art. 14) - Consiglio Direttivo**

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, costituito dal Presidente e da un numero di soci variabile da tre a sette membri.

Il Presidente ed i consiglieri devono essere scelti tra i soci.

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Vice Presidente, il Tesoriere ed il Segretario.

Il Vice Presidente collabora col Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.

Il Tesoriere cura l'amministrazione del patrimonio dell'Associazione, provvede ad effettuare incassi e pagamenti correnti e quant'altro il Consiglio Direttivo ritenga di volergli delegare

Il Segretario cura la tenuta dei libri sociali, il loro aggiornamento e quant'altro Consiglio Direttivo ritenga di volergli delegare.

Il Consiglio Direttivo può inoltre delegare alcune delle sue attribuzioni ad uno o più componenti riuniti in apposito comitato di gestione.

I componenti il Consiglio Direttivo durano in carica per 3 (tre) anni e sono rieleggibili.

Se un consigliere si dimette o viene a mancare, al suo posto è nominato il primo dei non eletti che resterà in carica fino alla scadenza del Consiglio Direttivo.

#### **Art. 15) - Convocazione del Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente quando lo ritiene opportuno oppure su richiesta di almeno due consiglieri.

La convocazione viene effettuata a mezzo avviso da inviare ai membri del Consiglio Direttivo ed ai Revisori almeno 7 giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

In caso di urgenza la convocazione potrà essere effettuata con telegramma almeno tre giorni prima dell'adunanza.

#### **Art. 16) - Compiti del Consiglio Direttivo**

Al Consiglio Direttivo spetta:

- la gestione dell'Associazione;
- il reperimento dei fondi per il raggiungimento dei fini associativi;
- deliberare sull'ammissione dei nuovi soci;
- convocare l'Assemblea;
- fissare l'ammontare delle quote associative da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

- predisporre lo schema di bilancio preventivo ed il programma dell'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- predisporre lo schema di conto consuntivo e la relazione di accompagnamento da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- deliberare su ogni questione di interesse per l'Associazione.

#### **Art. 17) - Presidente del Consiglio Direttivo**

Il Presidente dell'Associazione eletto dall'Assemblea è il Presidente del Consiglio Direttivo.

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio ed ha la firma sociale, convoca il Consiglio Direttivo, cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza od impedimento.

#### **Art. 18) - Collegio dei Revisori dei Conti**

Il Collegio dei Revisori dei Conti vigila sulle delibere del Consiglio Direttivo, sulla gestione economico-finanziaria dell'Associazione e controlla la contabilità ed i bilanci annuali.

Esso si compone di tre membri effettivi e due supplenti.

Il Presidente ed i membri del Collegio dei Revisori dei Conti sono nominati dall'Assemblea Ordinaria, durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Possono essere nominati revisori anche i non soci.

#### **Art. 19) - Esercizio Sociale**

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo deve presentare all'Assemblea dei soci per l'approvazione:

- il bilancio preventivo almeno un mese prima dell'inizio del nuovo esercizio;
- il conto consuntivo almeno sei mesi dopo la chiusura dell'esercizio.

E' vietata, anche in modo indiretto e sotto qualsiasi forma, la distribuzione tra i soci di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.

L'Atto costitutivo è stato redatto ai fini dell'applicazione della normativa prevista ai commi 3,5,6,7 dell'art.148 TUIR e dai commi 4, secondo periodo, e 6 dell'art.4 del D.P.R. 633/1972, Scrittura privata registrata.

-Requisiti rispettati di cui al comma 8 dell'art.148 del TUIR e del comma 7 dell'art.4 del DPR 633/1972 Lett.a,b,c,d,e,f.

-Opzione regime forfetario legge 398/1991.

#### **Art. 20) - Libri Sociali**

I libri sociali ed i registri contabili essenziali che l'Associazione deve tenere sono:

- il libro dei soci;
- il libro dei verbali e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- il libro dei verbali e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- il libro dei verbali e delle deliberazioni del Collegio dei Revisori;

**Art. 21) - Modifiche alla Statuto e scioglimento dell'Associazione**

Per le modifiche al presente Statuto, per lo scioglimento dell'Associazione e per la nomina dei liquidatori, decide l'Assemblea dei soci in Assemblea Straordinaria.

L'eventuale attivo di liquidazione, come pure il patrimonio residuo non dimesso, dovranno essere destinati ad altri enti non commerciali che perseguono finalità analoghe, oppure a fini di generale o pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

**Art. 22) - Rinvio**

Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento al Codice Civile ed alle leggi vigenti in materia.